Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 53 (1981)
Heft: 1

Artikel: Giustizia militare
Autor: Foppa, G.
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246601

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Giustizia militare

L'obiezione di coscienza pone spesso problemi giuridici importanti e fra essi il «grave conflitto di coscienza» e la plausibilità di questo stato di necessità sono senza dubbio di difficile determinazione.
L'obiettore deve in ogni caso rendere credibile il suo stato se intende avvalersi dei disposti di cui all'art. 81 n. 2 CPM.
Riprendiamo alcuni passaggi delle sentenze 13.9.1979 del Tribunale militare di cassazione in rebus C. c. TD 9B e M. c. TD 1, che chiariscono esaurientemente questo argomento.

1. **C. c. TD 9B**

«...Con lettera del 5 luglio 1978 (doc 1 C) il milite respinse l'ordine di marcia per la scuola reclute e si dichiarò obiettore di coscienza.
Il reato di rifiuto del servizio a norma dell'art. 81 cfr. 1 cpv. 1 CPM è pertanto perfezionato. L'imputato non ha del resto sollevato contestazioni al proposito.
Resta da esaminare se il condannato debba essere messo al beneficio della attenuante prevista della CFR. 2 del citato art. 81 CPM, qualora l'autore, a motivo delle sue convinzioni religiose o morali, ha agito in grave conflitto di coscienza.
Secondo la costante giurisprudenza di questo tribunale, il grave conflitto di coscienza è dato se, nel contrasto tra l'imperativo delle proprie convinzioni religiose o morali e il suo dovere di cittadino l'agente si è trovato in uno stato di necessità morale senza via d'uscita.
L'attenuante dell'obiezione di coscienza può essere riconosciuta soltanto se i due elementi costitutivi della norma legale, cioè le convinzioni religiose o morali da una parte e un grave conflitto di coscienza dall'altra, sono cumulativamente presenti.
L'imputato che fa valere il grave conflitto di coscienza deve poterlo provare o almeno renderlo verosimile, affinché il tribunale possa raggiungere la convinzione della sua esistenza.
C. ha nettamente rifiutato di rispondere a domande tendenti a chiarire gli elementi interni delle 'convinzioni morali' del conseguente 'grave conflitto di coscienza'.
Ha preferito leggere dei passaggi di un fascicolo non poco tendenzioso, che ha distribuito al pubblico prima dell'udienza, senza nemmeno tentare di offrire al tribunale la prova ch'egli respinge l'uso della violenza in quanto in contrasto con la propria coscienza.
Neppure la difesa ha ritenuto di dover contribuire, con appropriate domande, alla prova di queste circostanze.

Un'attenta lettura del menzionato fascicolo:
'Diritto di uccidere? Uccidere per diritto?' conduce alla convinzione che i sentimenti di cui si dice pervaso il condannato, sono condizionati da avversione al sistema politico economico vigente e quindi di natura prettamente etico-politica, sottratti quindi al privilegio da lui invocato.
L'accertamento da parte del tribunale di prima istanza della presenza nell'autore di una concezione politica generale, della cui strategia fa parte anche l'antimilitarismo, convinzione che la scarsa istruttoria dibattimentale, dovuta unicamente alla reticenza dell'imputato, non ha saputo scalfire, è perfettamente plausibile sulla base della tavole processuali e non costituisce violazione della legge penale...»

2. **M. c. TD 1**

«...Pur non contestando il rifiuto del servizio il ricorrente si aggrava contro la sentenza di prima istanza poiché non avrebbe applicato nella fattispecie l'art. 81 n. 2 CPM.
Per essere messi al beneficio del regime di favore di questa disposizione legale, riservata agli obiettori di coscienza, l'accusato deve ottemperare due condizioni: deve aver agito a seguito di un condizionamento religioso o morale da una parte e trovarsi in questo stato di grave conflitto di coscienza, generato da tali condizioni, dall'altra.
A giusto titolo il tribunale di divisione ammette che M. abbia agito per motivi religiosi, contesta per contro che si sia verificata la seconda condizione d'applicazione di cui all'art. 81 n. 2 CPM, vale a dire l'esistenza di un grave conflitto di coscienza. Il ricorrente afferma il contrario.
Secondo la giurisprudenza del tribunale militare di cassazione, lo stato di necessità morale, deve risultare da un conflitto fra l'effetto condizionante delle convinzioni asserite e la piena coscienza dell'autore dei suoi doveri civici.
L'obiettore per motivi religiosi, obbedisce ad un imperativo divino assoluto che lo conduce, nei confronti dei suoi doveri civici, ad una situazione senza uscita: compiere il proprio servizio metterebbe in pericolo la sua salvezza. L'esistenza di questo conflitto non è presunta e l'interessato dovrà provarla o quanto meno renderla verosimile.
Il ricorrente asserisce che un altro membro della comunità 'Jean-Michel et son équipe' avrebbe rifiutato il servizio e sarebbe stato messo dal tribunale militare di divisione 1 al beneficio del regime privilegiato dell'art. 81 n. 2 CPM. Questo

argomento non è pertinente. In effetti, l'intensità degli imperativi religiosi o morali che animano i membri di una stessa comunità possono variare da un individuo all'altro. Prova ne è il fatto che certi svolgono il proprio servizio militare, e altri lo rifiutano... All'udienza principale, M. ha dichiarato 'il mio rifiuto di servire si basa sulla paura di dispiacere a Dio'. La parola di Dio essendo 'non ucciderai il tuo prossimo' io la metto in pratica. Il difensore ha ravvisato in questi propositi la prova dello stato di necessità morale condizionante l'agire dell'accusato. Ma questa dichiarazione non deve essere presa isolatamente, bensì interpretata alla luce delle precisazioni che M. ha dato sulle proprie convinzioni religiose e sulle regole di vita che egli ne trae.
Così, interrogato dall'uditore che gli ha chiesto se nei suoi rapporti con Dio gli veniva ordinato di non svolgere il servizio o se gli veniva lasciata libera scelta, l'accusato ha risposto 'davanti a Dio avevo la scelta fra lo svolgere il servizio o meno ed ho scelto di non farlo. Non si trattava di un ordine divino, ma piuttosto di una decisione di servire Dio nel migliore dei modi'. Queste precisazioni dimostrano che l'accusato non ubbidiva a un ordine divino, assoluto che lo poneva in uno stato di necessità morale, ma che egli aveva operato una scelta personale.
Orbene l'obiettore di coscienza 'non sceglie', ma si trova nei confronti degli imperativi della propria coscienza 'obbligato' a rifiutare il servizio...».

cap G. Foppa

L'URSS non ha nessuno statuto speciale per gli obiettori di coscienza. Costoro, secondo l'articolo 80 del codice penale sovietico, vengono considerati come delinquenti politici e quindi trattati come criminali di diritto comune.

Nell'URSS, gli obiettori di coscienza vengono puniti con le seguenti pene:
- *in tempo di pace, da 1 a 5 anni di detenzione;*
- *in caso di mobilitazione, da 1 a 10 anni di detenzione;*
- *in tempo di guerra, da 5 a 10 anni di detenzione, eventualmente con la pena di morte.*